



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
ASSOCIAZIONE FONDIARIA CAMP ONE**

(approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 18.05.2025)

<b>Art. 1 - Denominazione e sede</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Principi</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Scopi e finalità</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Soci dell'organizzazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 - Diritti e doveri dei soci</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Organi sociali dell'associazione</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Il consiglio direttivo</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 - Il presidente</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 - Integrazione del consiglio direttivo e sostituzione del presidente</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 - Il segretario</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 - Organo di controllo</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 - Organo di revisione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 - Servizio di cassa</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Bilancio</b>	<b>9</b>
<b>Art. 18 - Libri sociali</b>	<b>9</b>
<b>Art. 19 - Il volontario</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 - Modifiche allo statuto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 21 - Scioglimento dell'associazione</b>	<b>10</b>
<b>Art. 22 - Norme di funzionamento</b>	<b>10</b>
<b>Art. 23 - Norme di rinvio</b>	<b>11</b>

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. L'Associazione Fondiaria denominata Camp One, già costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, il 9.1.2025, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, è un'organizzazione di volontariato denominata Camp One, che in seguito sarà denominata Associazione. L'associazione ha sede legale in Tramonti di Sotto (PN), in via Campone 4.

## **Art. 2 - Principi**

1. L'associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
  - a. assenza del fine di lucro;
  - b. democraticità della struttura;
  - c. elettività;
  - d. gratuità delle cariche associative;
  - e. gratuità delle prestazioni fornite dai soci, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione.
2. In caso di particolari necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
3. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vice presidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
4. La durata dell'associazione è illimitata.

## **Art. 3 - Scopi e finalità**

1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. Raggruppa i proprietari dei terreni e/o altri beni, o loro delegati, con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità.
3. I terreni sono conferiti all'associazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà o la titolarità di altro diritto reale. Le specifiche di superficie ed identificativo catastale saranno richieste dall'associazione.
4. Finalità dell'associazione è, altresì, quello di sostituire la gestione individuale dei terreni, ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo, con una gestione di tipo collettivo che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi.
5. L'associazione gestisce i terreni, o altri beni, propri e/o conferiti all'associazione stessa, in modo unitario.
6. L'associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni, o altri beni, nella disponibilità dell'associazione, ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni concordate con l'associazione, o se presente del piano di gestione. Al fine della tutela degli interessi di ciascun socio, gli impegni assunti dall'associazione saranno prevalentemente di durata temporanea e non automaticamente rinnovabili.
7. Le entrate derivanti dai canoni di affitto, sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree conferite. Parte dei proventi potranno inoltre essere destinati a lavori su opere di pubblica utilità che

migliorino l'aspetto paesaggistico e naturale, di fruizione e di tutela del patrimonio storico e culturale, tra le quali:

- a. mantenere, recuperare e valorizzare gli elementi del paesaggio rurale, quali strade, sentieri, terrazzamenti, fontane, sorgenti e altri manufatti;
  - b. realizzare e/o mantenere le opere idriche necessarie al buon funzionamento e al mantenimento dell'irrigazione dei fondi;
  - c. disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi.
8. L'associazione promuove le sue finalità anche attraverso eventi o iniziative di approfondimento culturale e divulgativo.
9. Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- a. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - b. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - c. g) L'associazione potrà inoltre promuovere, organizzare e sostenere attività culturali, formative e artigianali, legate alla tradizione del territorio, come ad esempio laboratori tessili, ricamo, tintura naturale, lavori manuali, allo scopo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale montano e favorire l'inclusione, la trasmissione di saperi e la crescita professionale dei giovani.
10. L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
11. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
12. L'associazione può esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione operata da parte dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 4 - Soci dell'organizzazione**

1. L'Associazione è costituita dai proprietari dei terreni e/o altri beni, o loro delegati, e dai soci fondatori, siano essi enti pubblici e/o privati e/o cittadini.
2. Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, tutti i proprietari dei terreni e/o altri beni, o loro delegati, che ricadono entro il territorio del comune di Tramonti di Sotto, e nei territori limitrofi, che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti.
3. In caso di decesso del socio, i beni da lui conferiti in gestione all'associazione si intendono tali almeno fino alla cessazione degli impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente statuto, fatto salvo il subentro di potenziali eredi.
4. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri, tanto ai soci donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
5. Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

## **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

1. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al presidente dell'associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve il presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo deve prendere in esame le domande dei nuovi soci durante la prima riunione successiva alla data di presentazione. La decisione va sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo. A questo punto la domanda di ammissione, se confermata, è validata.
2. Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei soci nel libro dei soci e delle particelle conferite in apposito registro.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
5. Hanno diritto di voto in assemblea i soci, iscritti al libro soci. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere indeterminato e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. I soci cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
  - a. decesso;
  - b. dimissioni volontarie, con congruo termine di almeno 2 mesi, fatti salvi gli impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6;
  - c. mancato versamento della quota associativa per un anno, quando prevista;
  - d. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - e. per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
7. L'espulsione viene deliberata dal consiglio direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea degli associati.

## **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.
2. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione. La quota associativa è deliberata dal consiglio direttivo è:
  - a. annuale;
  - b. non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio;
  - c. trasmissibile ai potenziali eredi;
  - d. non rivalutabile.
3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di dimissioni volontarie.

4. Le superfici conferite dai soci all'associazione non sono in nessun caso usucapibili dall'associazione stessa e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi potenziali eredi.
5. I soci hanno il diritto di:
  - a. partecipare alle assemblee, se iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, e di votare direttamente o per delega;
  - b. conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - c. partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d. usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
  - e. dare le dimissioni volontarie in qualsiasi momento;
  - f. utilizzare a livello personale porzioni dei terreni conferiti all'associazione, purché le attività non contrastino con gli eventuali impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente statuto;
  - g. escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite, fatti salvi eventuali impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente statuto;
  - h. esercitare per sé i diritti di legnatico dei soggetti arborei adulti, o di cederli all'associazione;
  - i. autorizzare o meno l'associazione di porre in atto azioni volte al miglioramento e valorizzazione delle infrastrutture del paesaggio rurale, quali ad esempio a titolo non esaustivo muretti a secco, strade e sentieri di transito, fontane e sorgenti ecc.;
  - j. comunicare all'associazione potenziali eredi dei beni conferiti, in modo da facilitare il subentro degli stessi nell'associazione in caso di decesso e/o recesso;
6. I soci hanno il dovere di:
  - a. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - b. pagare la quota associativa, quando prevista;
  - c. svolgere le attività preventivamente concordate con gli organi sociali;
  - d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
  - e. comunicare all'associazione eventuali impegni presi nei confronti di terzi per i beni che hanno conferito o intendono conferire all'associazione;
  - f. mantenere la qualità di socio almeno fino alla persistenza di eventuali impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente statuto;
  - g. nel caso di vendita del bene conferito all'associazione, comunicare all'acquirente l'obbligo del subentro rispetto gli eventuali impegni assunti dall'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente statuto;
7. Le prestazioni fornite dai soci per il buon funzionamento dell'associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

## **Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a. quote associative, quando previste, e contributi dei soci;

- b. contributi da enti ed altri privati;
  - c. contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - d. contributi di organismi internazionali;
  - e. donazioni e lasciti testamentari;
  - f. erogazioni liberali degli associati;
  - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - h. entrate derivanti da attività produttive svolte da privati in nome dell'associazione;
  - i. entrate derivate da attività commerciali marginali svolte dall'associazione;
  - j. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
  - k. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito e/o banco postale scelto dal consiglio direttivo.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente e/o del segretario (o altro componente del consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica).
  4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
  5. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita utile dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 8 - Organi sociali dell'associazione**

1. Organi dell'associazione sono:
  - a. l'assemblea generale dei soci;
  - b. il consiglio direttivo;
  - c. il presidente;
  - d. l'organo di controllo;
  - e. l'organo di revisione.
2. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

#### **Art. 9 - Assemblea generale dei soci**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione.
2. L'assemblea è convocata dal presidente ed è di regola presieduta dal presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza dal vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina tra i soci un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti, anche con voto consultivo.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. La convocazione avviene tramite avviso scritto pubblicato presso la sede dell'associazione e/o sul sito internet dell'associazione. L'avviso è inoltrato ai soci

- con metodi tradizionali (fax, posta ordinaria, ecc.) o telematici (email, telefono, messaggistica istantanea, ecc.).
6. L'avviso contiene la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
  7. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione digitale che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
  8. L'assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
    - a. del programma di previsione per l'anno successivo;
    - b. della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
  9. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione:
    - a. delle questioni sollevate dai richiedenti;
    - b. delle proposte di modifiche statutarie;
    - c. per lo scioglimento dell'associazione.
  10. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione avrà luogo prevalentemente in giorno successivo alla prima.
  11. Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe.
  12. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di:
    - a. modifica dello statuto come previsto dall'art. 20 del presente statuto;
    - b. scioglimento dell'associazione come previsto dall'art. 21 del presente statuto.
  13. I compiti dell'assemblea sono:
    - a. nominare e/o revocare i componenti degli organi sociali;
    - b. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
    - c. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
    - d. dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
    - e. approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal consiglio direttivo;
    - f. approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo;
    - g. deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
    - h. fissare la richiesta e l'ammontare di altri contributi a carico di soci;
    - i. deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
    - j. decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
    - k. ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
    - l. nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi;
    - m. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    - n. modificare la sede dell'associazione anche al di fuori del comune;
  14. Le deliberazioni dell'assemblea sono conservate a cura del presidente dell'associazione o del segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'associazione e, se presente, sul sito internet dell'associazione, a disposizione dei soci per la libera consultazione.

## **Art. 10 - Il consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da tre o cinque componenti scelti tra i soci. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il consiglio direttivo nella prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente ed eventuali più vice presidenti.
3. Il consiglio direttivo può eleggere il proprio segretario non solo tra i propri componenti, ma tra tutti i soci;
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.
5. Competenze al consiglio direttivo:
  - a. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
  - b. sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
  - c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - d. eleggere il presidente ed il vice presidente (o più vice presidenti) ed il segretario;
  - e. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  - f. deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
  - g. redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
  - h. assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  - i. modificare la sede dell'associazione all'interno del comune;
6. Il consiglio direttivo può delegare al presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
7. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono conservate a cura del presidente dell'associazione o del segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'associazione e, se presente, pubblicate sul sito internet dell'associazione, a disposizione dei soci per la libera consultazione.

## **Art. 11 - Il presidente**

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il presidente:
  - a. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  - b. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
  - c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

## **Art. 12 - Integrazione del consiglio direttivo e sostituzione del presidente**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il consiglio direttivo provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'assemblea dei soci.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del presidente, questi viene sostituito dal vice presidente (più giovane nel caso di più vice presidenti), sino alla convocazione del primo consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente.
3. In mancanza di vice presidente, il presidente uscente o dimissionario è sostituito dal consigliere più anziano.

### **Art. 13 - Il segretario**

1. Il consiglio direttivo elegge tra i soci un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'associazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente statuto.

### **Art. 14 - Organo di controllo**

1. L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica 5 anni ed è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
  - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 15 - Organo di revisione**

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e dura in carica 5 anni.

### **Art. 16 - Servizio di cassa**

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio postale alle condizioni più vantaggiose per l'associazione.

## **Art. 17 - Bilancio**

1. Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, deve essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, a cura del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che lo approva a norma di legge.
2. Il bilancio consuntivo deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.

## **Art. 18 - Libri sociali**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - a. libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - e. libro dei beni propri e/o conferiti.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al consiglio direttivo, che entro 10 giorni, comunica data e luogo presso i quali sarà possibile prenderne visione.
3. In ogni caso tra la data di richiesta di esamina dei libri e la data di effettiva presa visione degli stessi non possono intercorrere oltre 2 mesi.

## **Art. 19 - Il volontario**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 20 - Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono

approvate dall'assemblea soltanto con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 22 - Norme di funzionamento**

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal consiglio direttivo e approvate dall'assemblea sono consegnate ai soci congiuntamente ad una copia del presente statuto.

#### **Art. 23 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

Tramonti di Sotto, 18.5.2025

Il segretario

Il Presidente